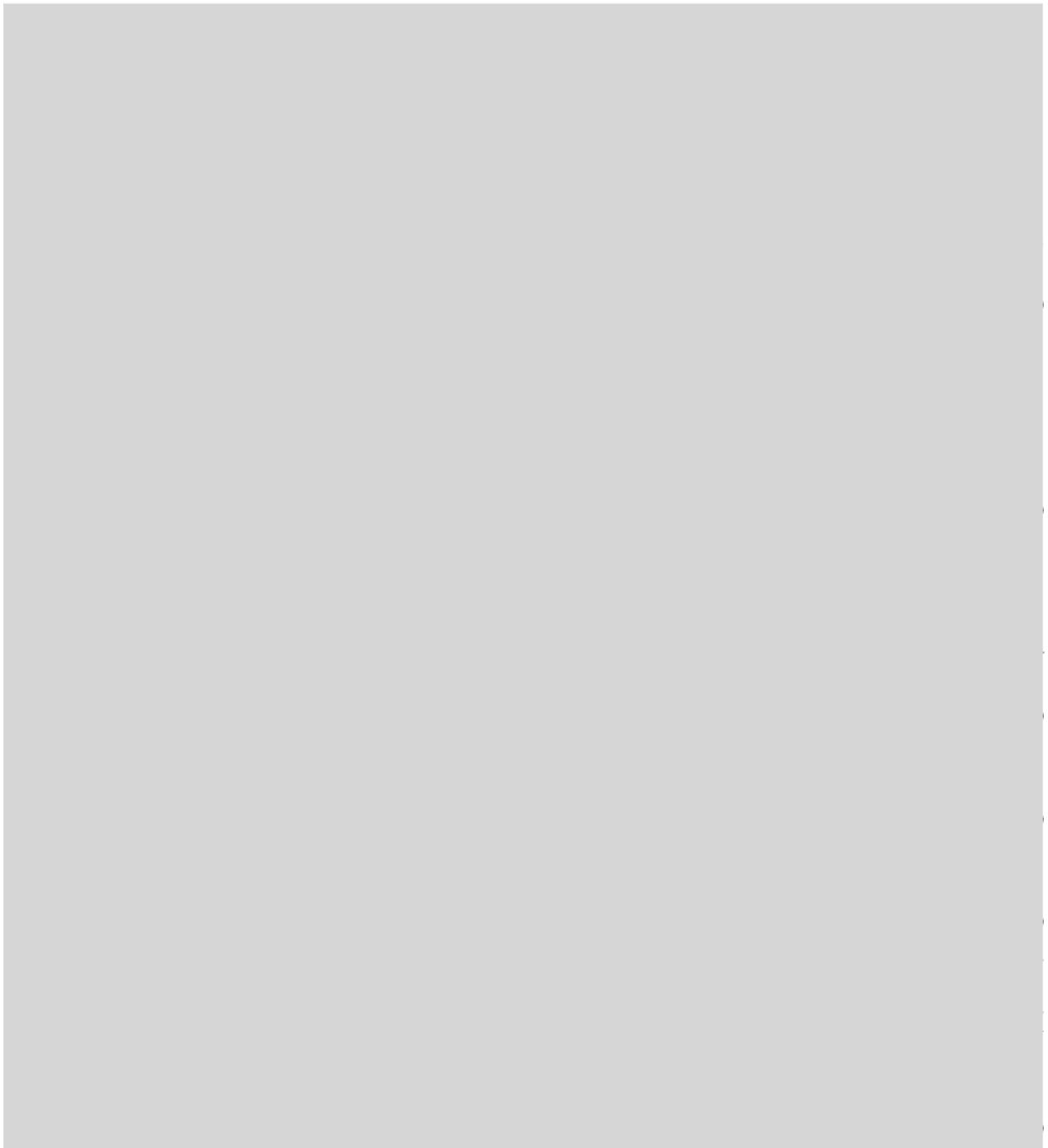
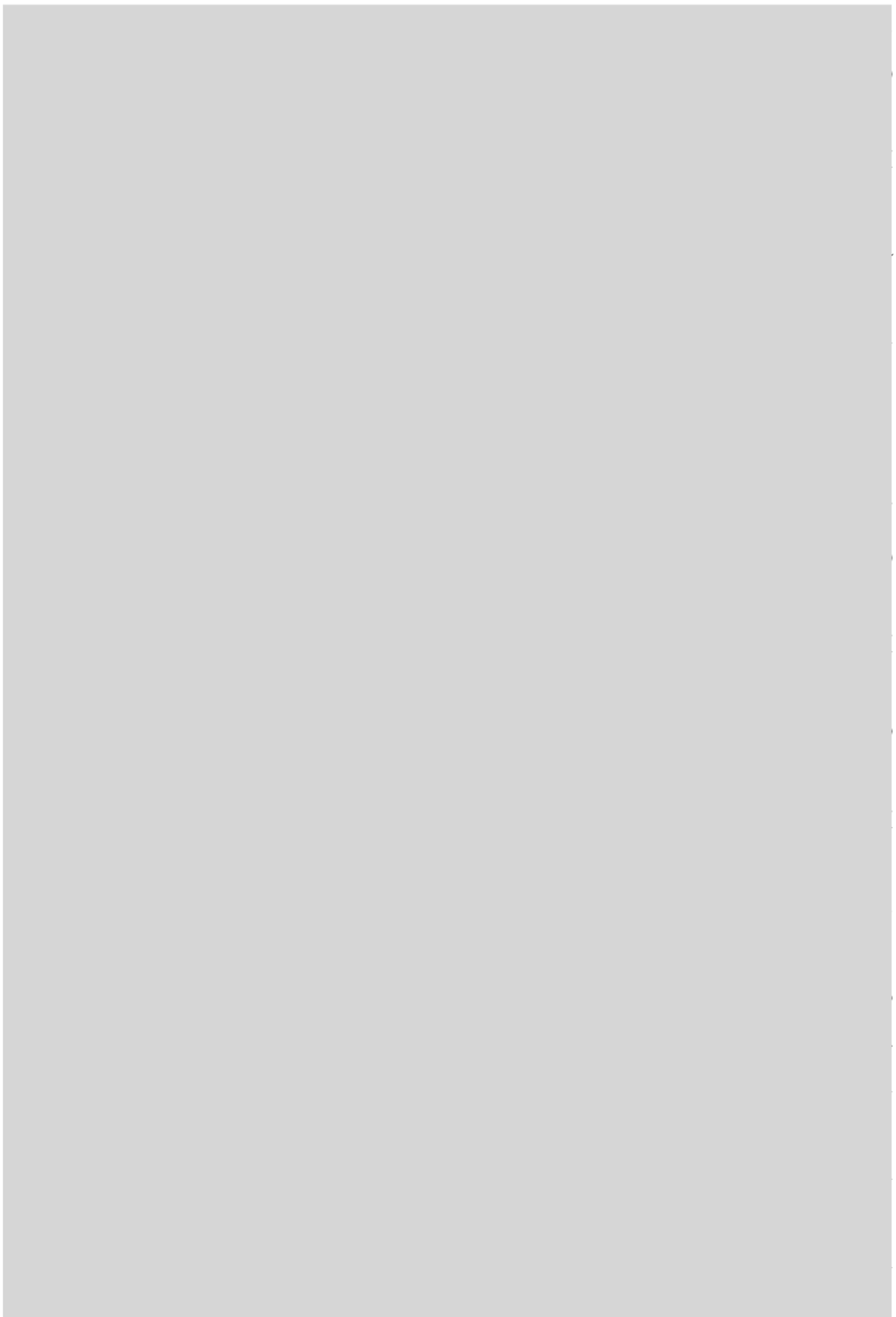
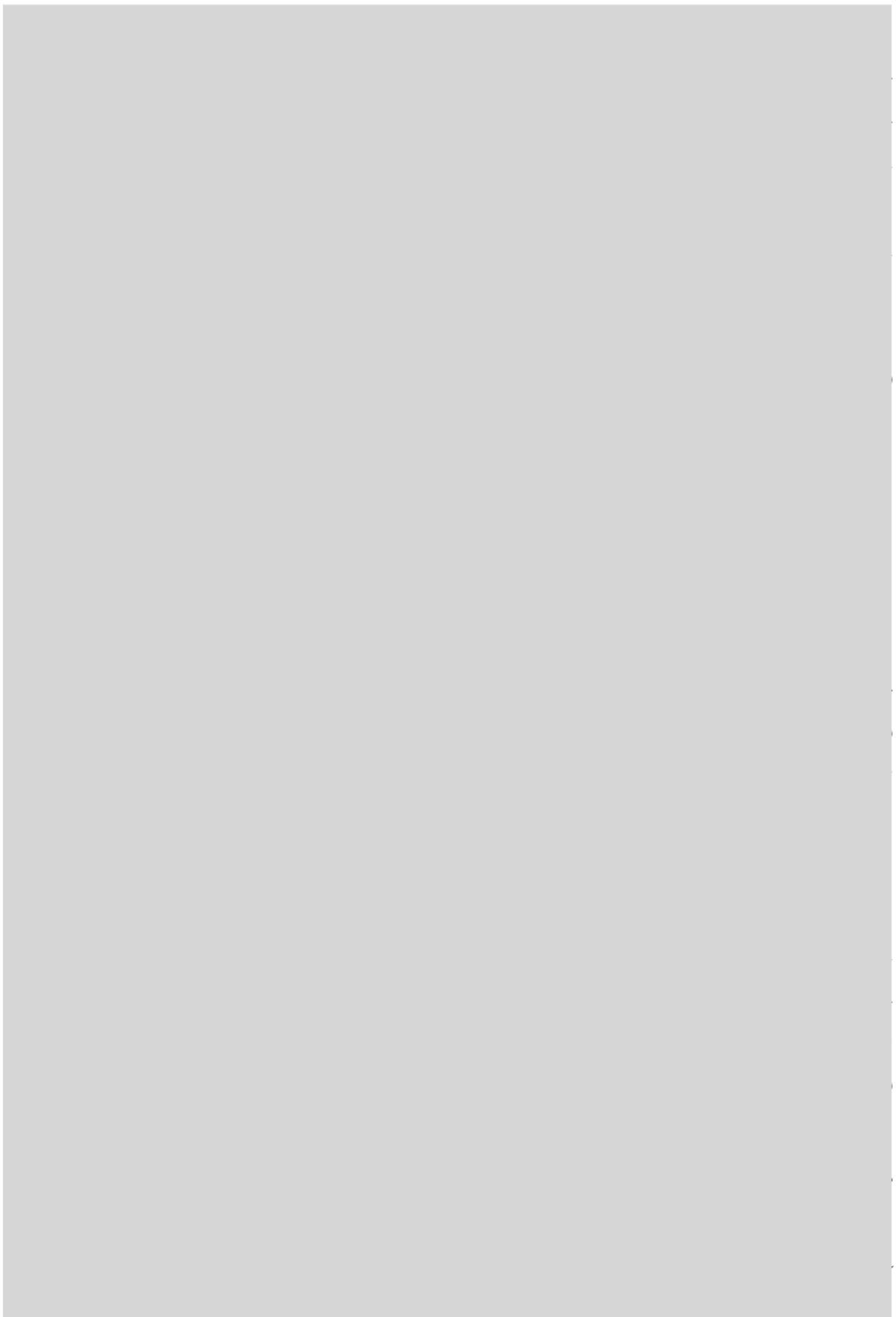


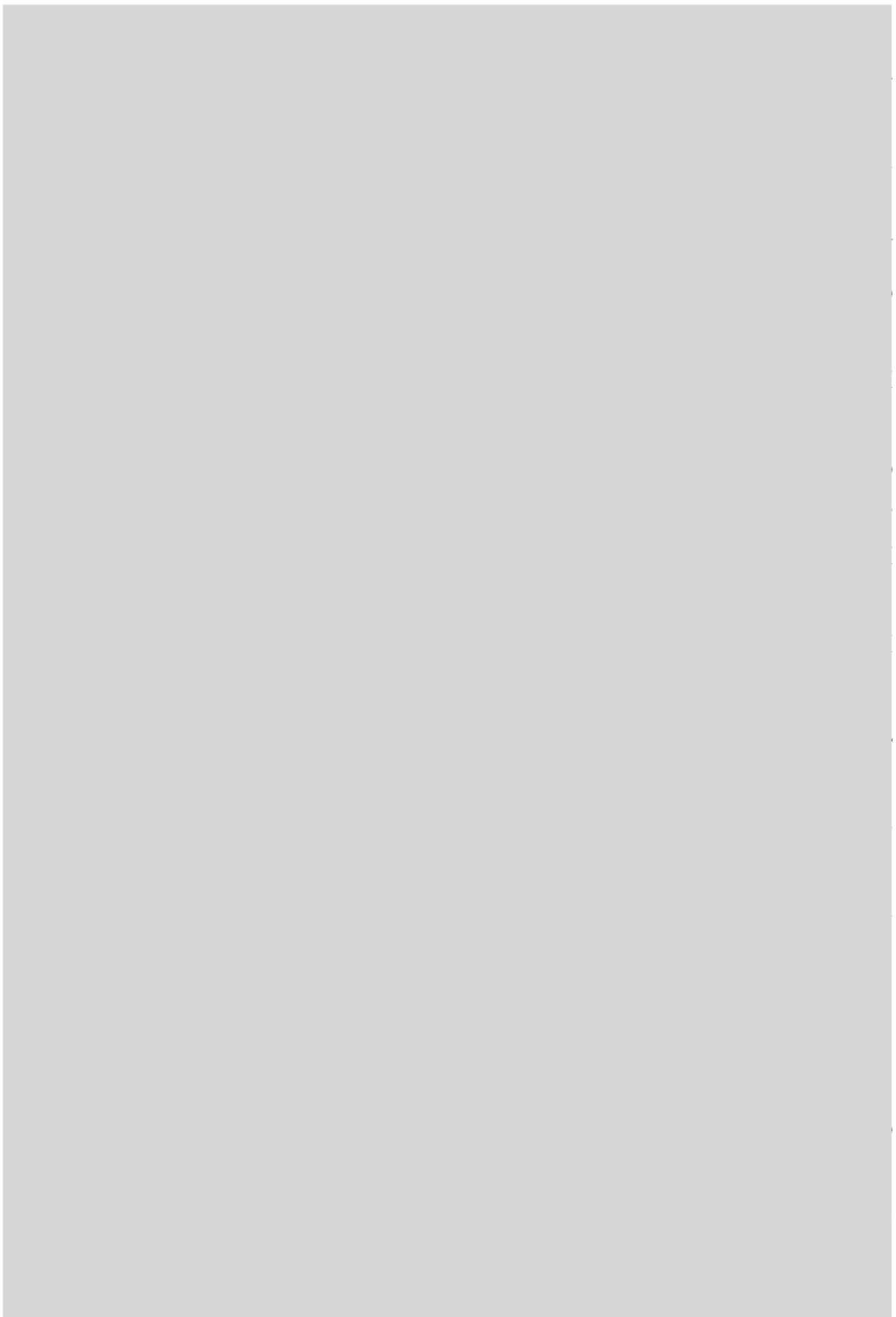
STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma - Via Carlo Mirabello, 11
Tel./Fax 06/37.51.99.32
Tel. 06/87.77.77.77 - Cell. 338/22.87.651
Peo: avvocato@giuseppetortoricollo.it
Pec: giuseppetortoricollo@ordineavvocatiroma.org
Sito: www.giuseppetortoricollo.it

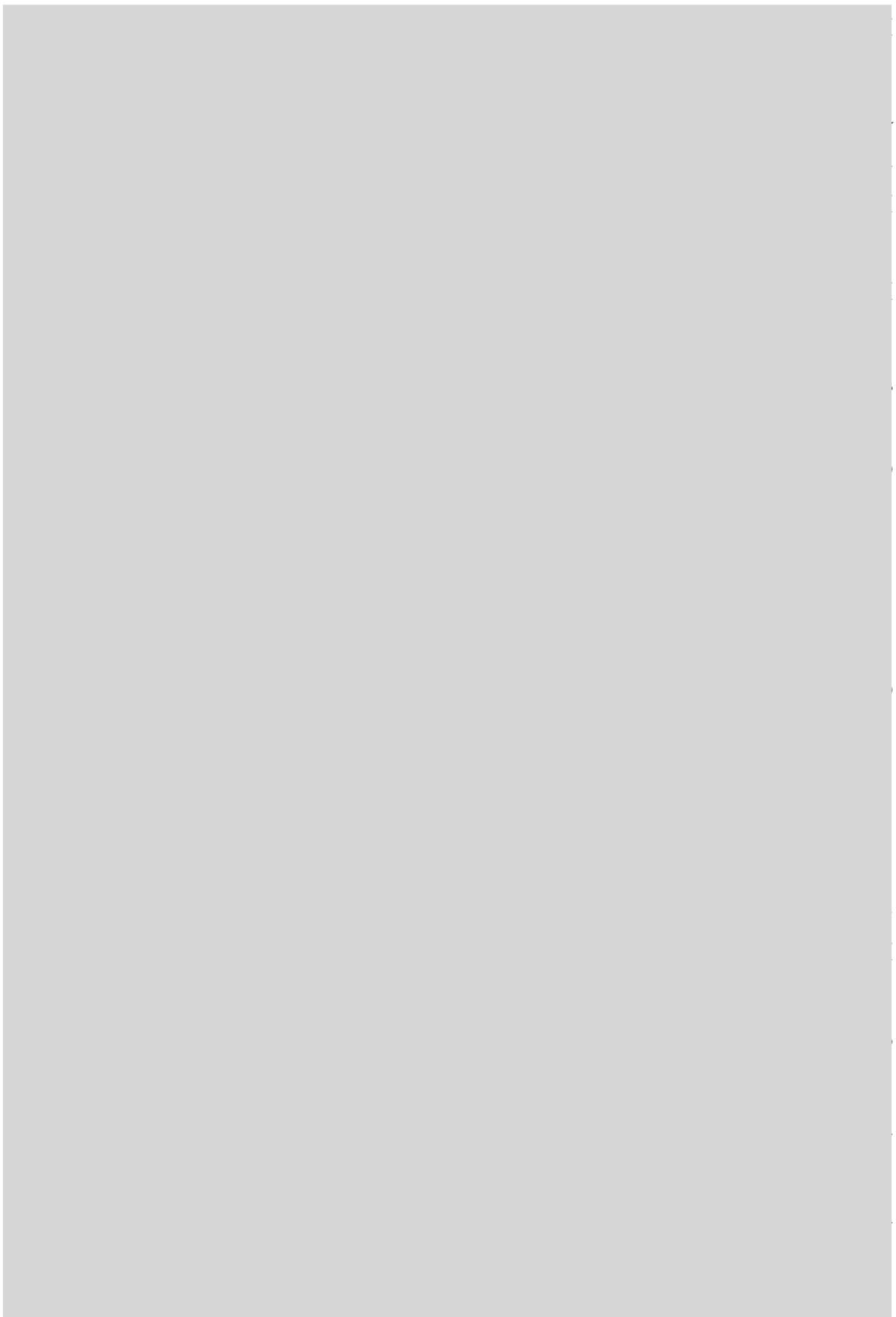
ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

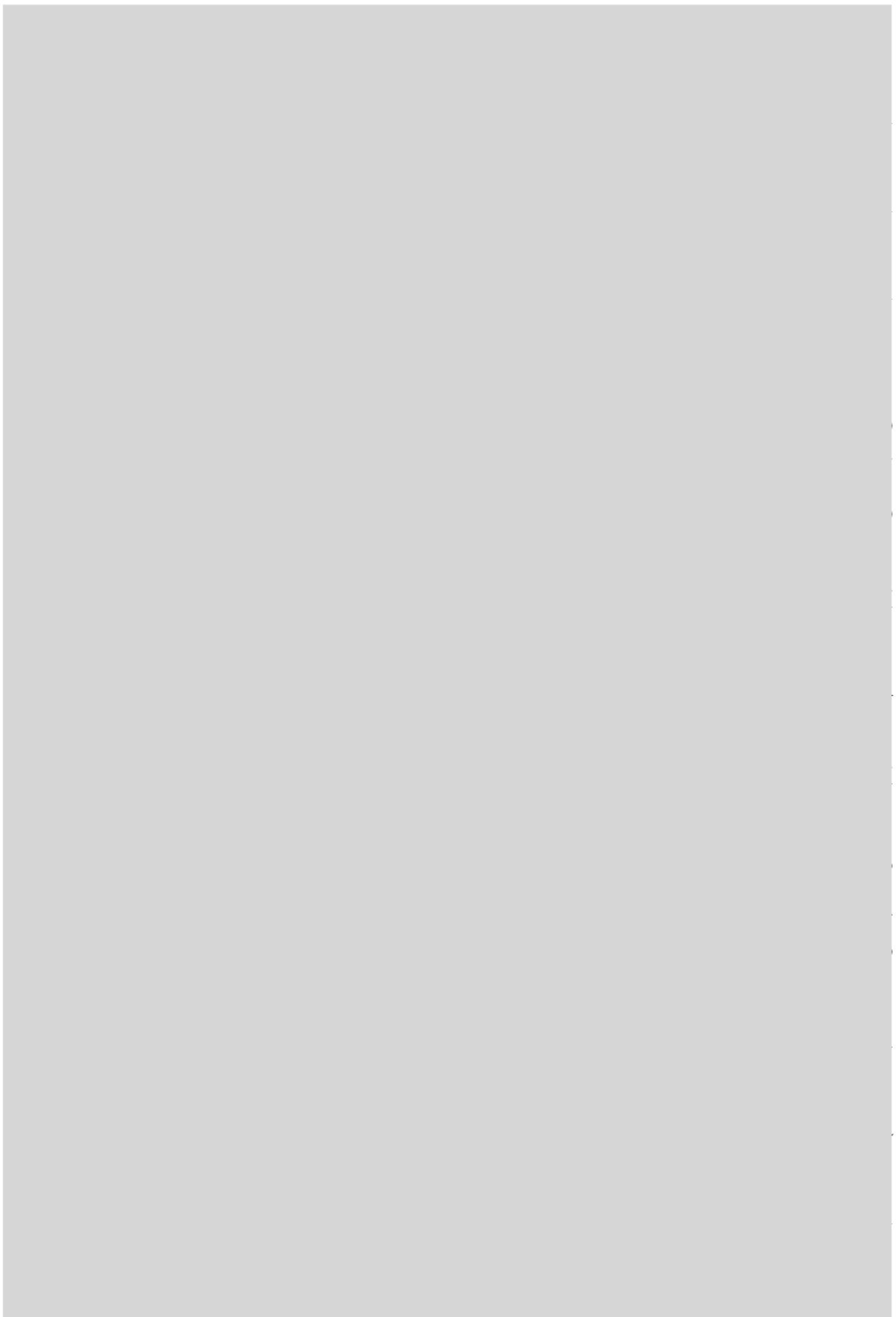


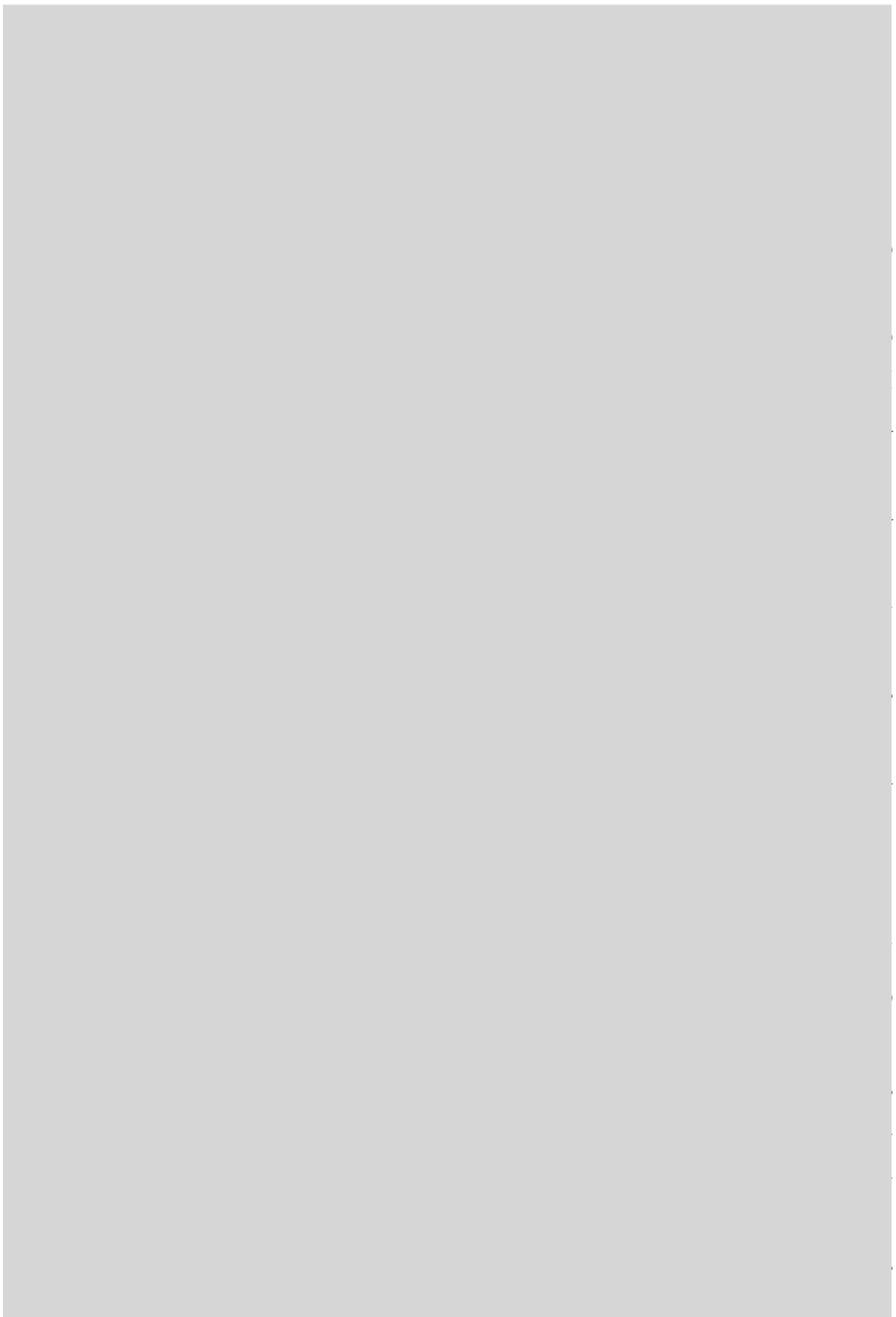


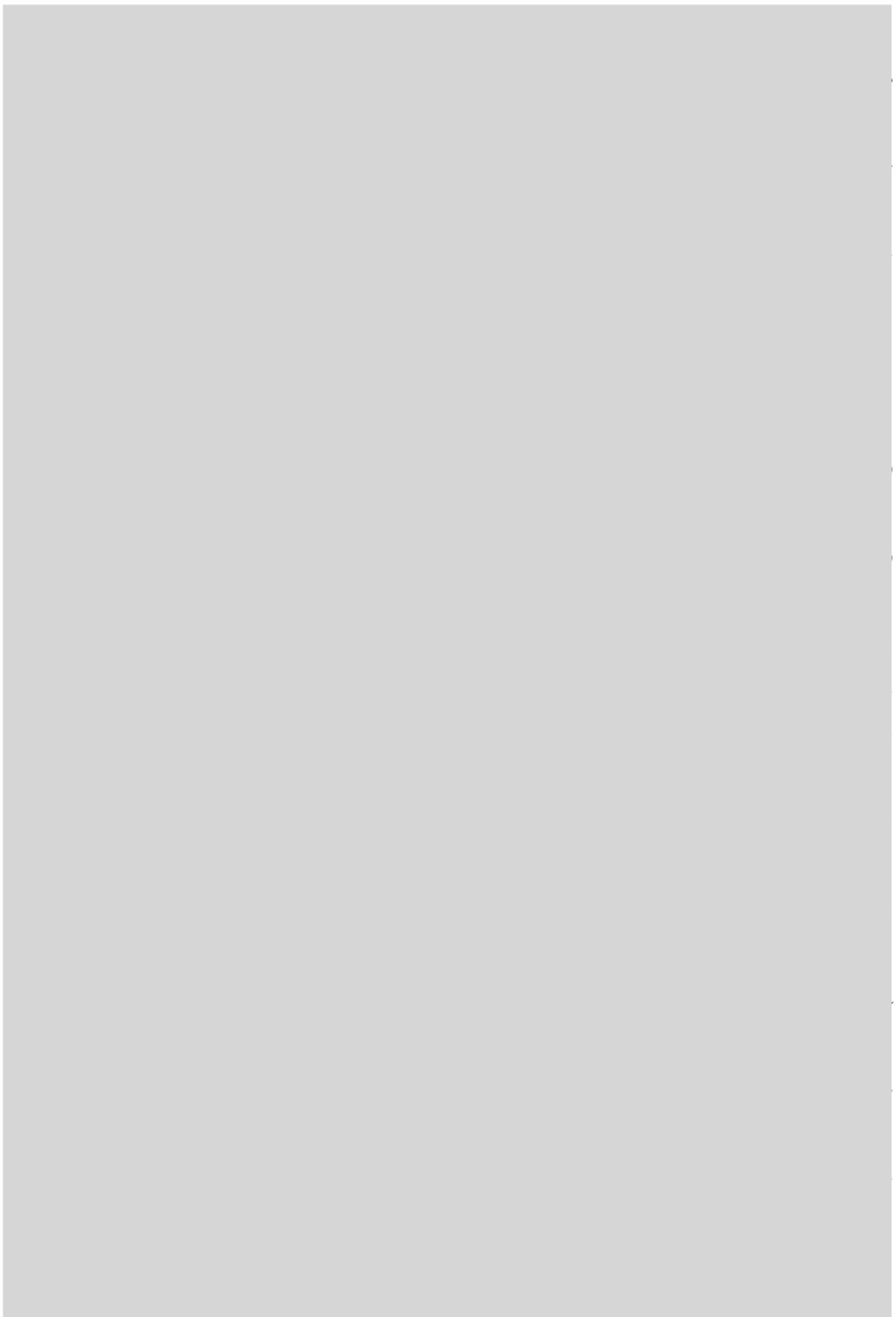


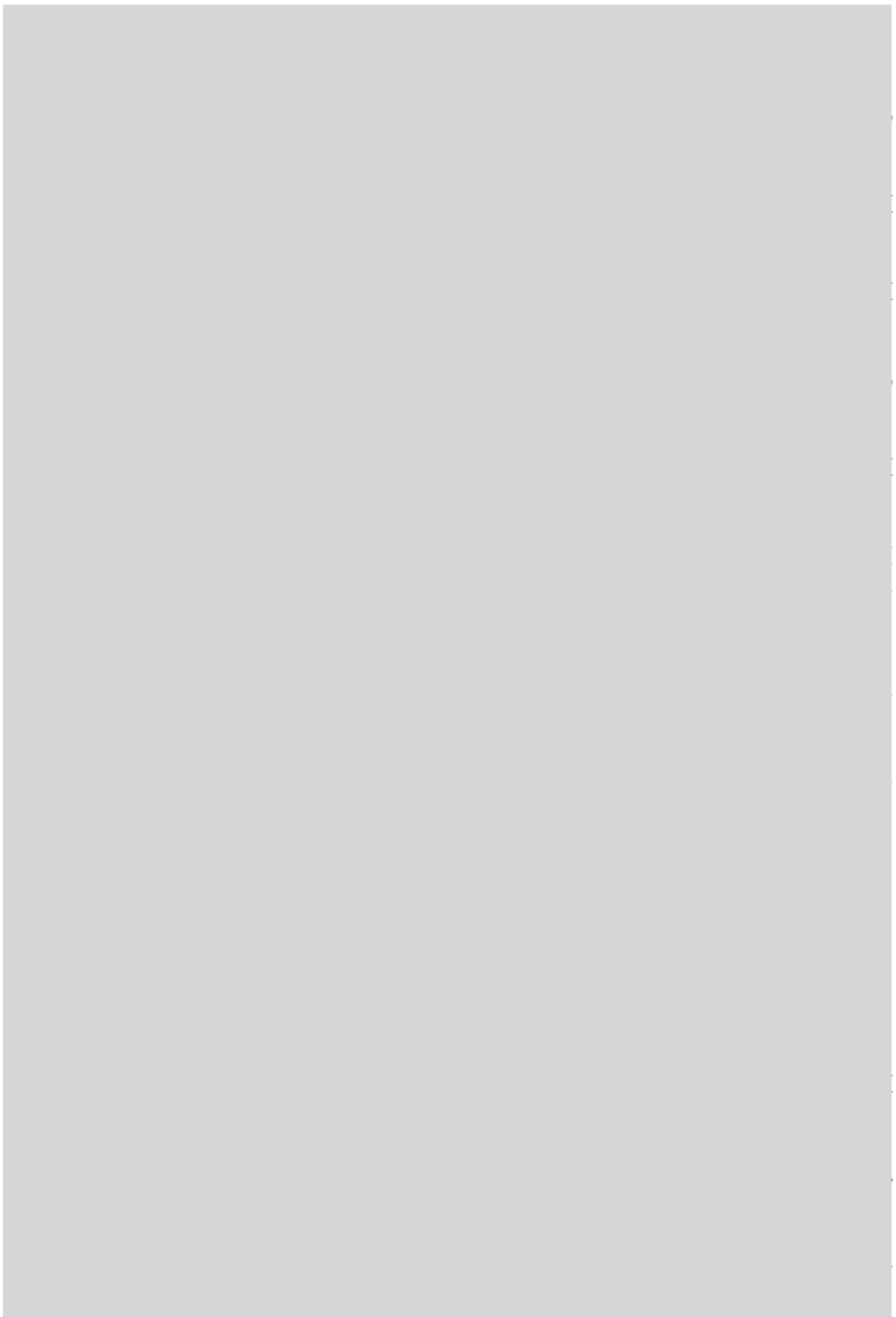


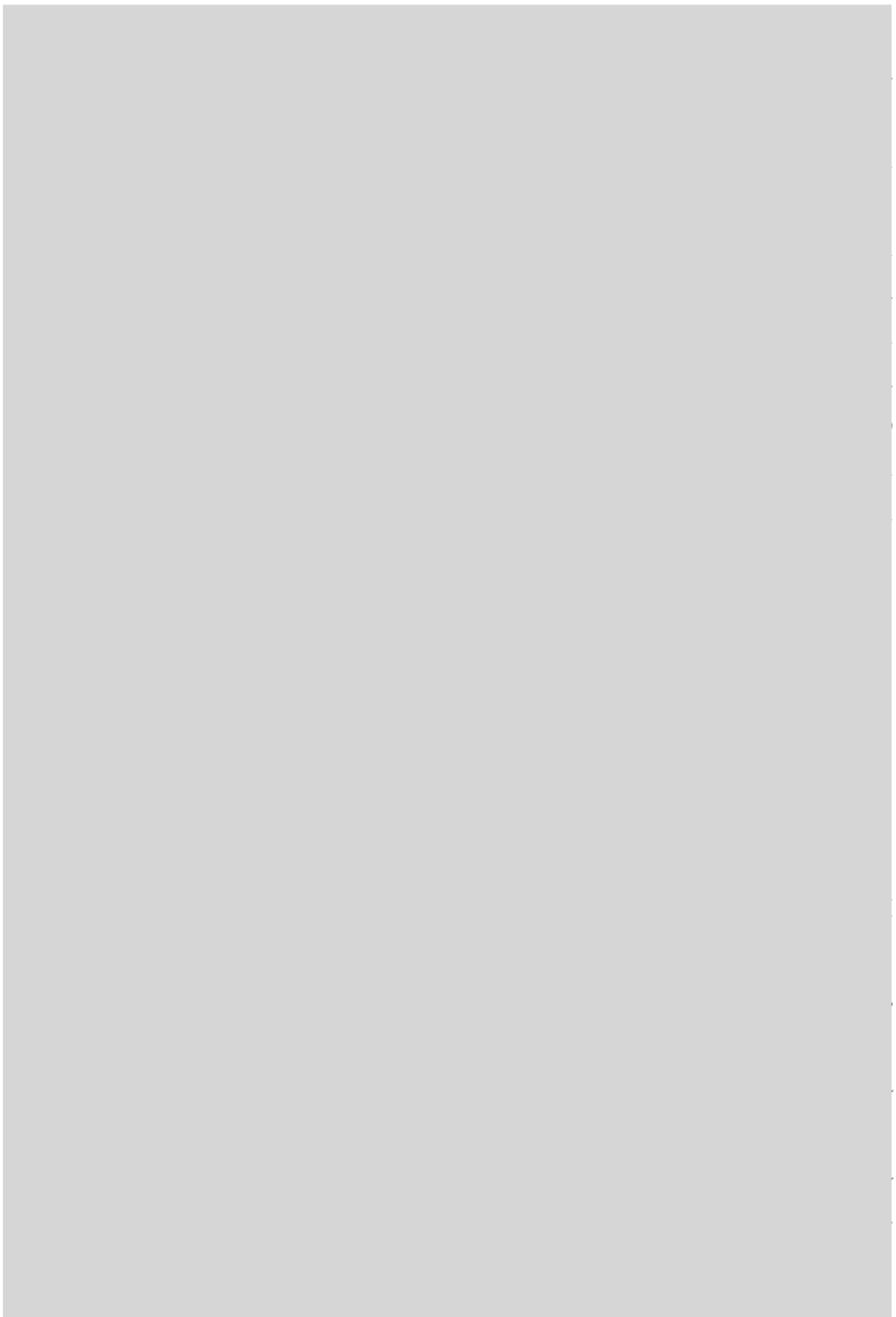


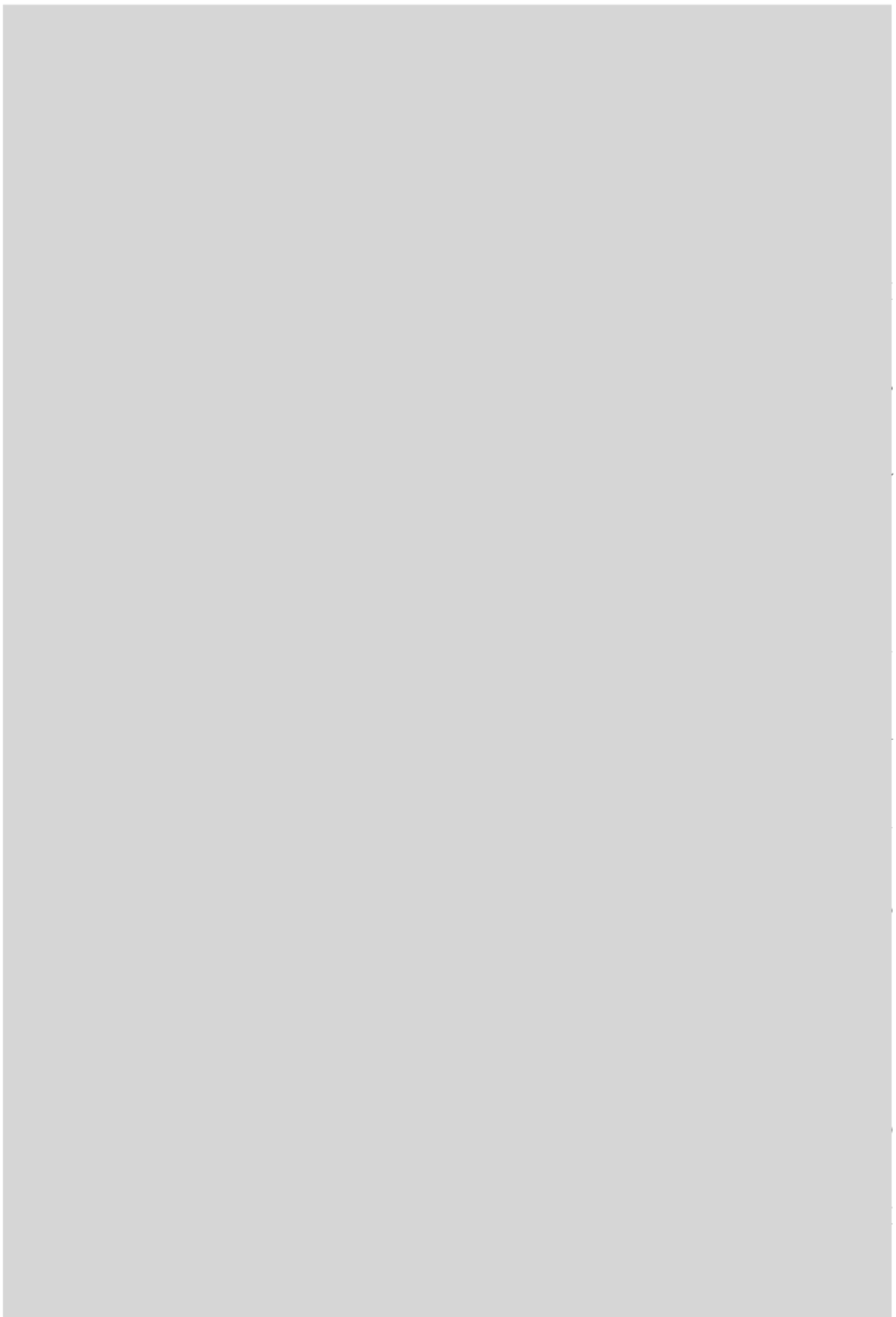


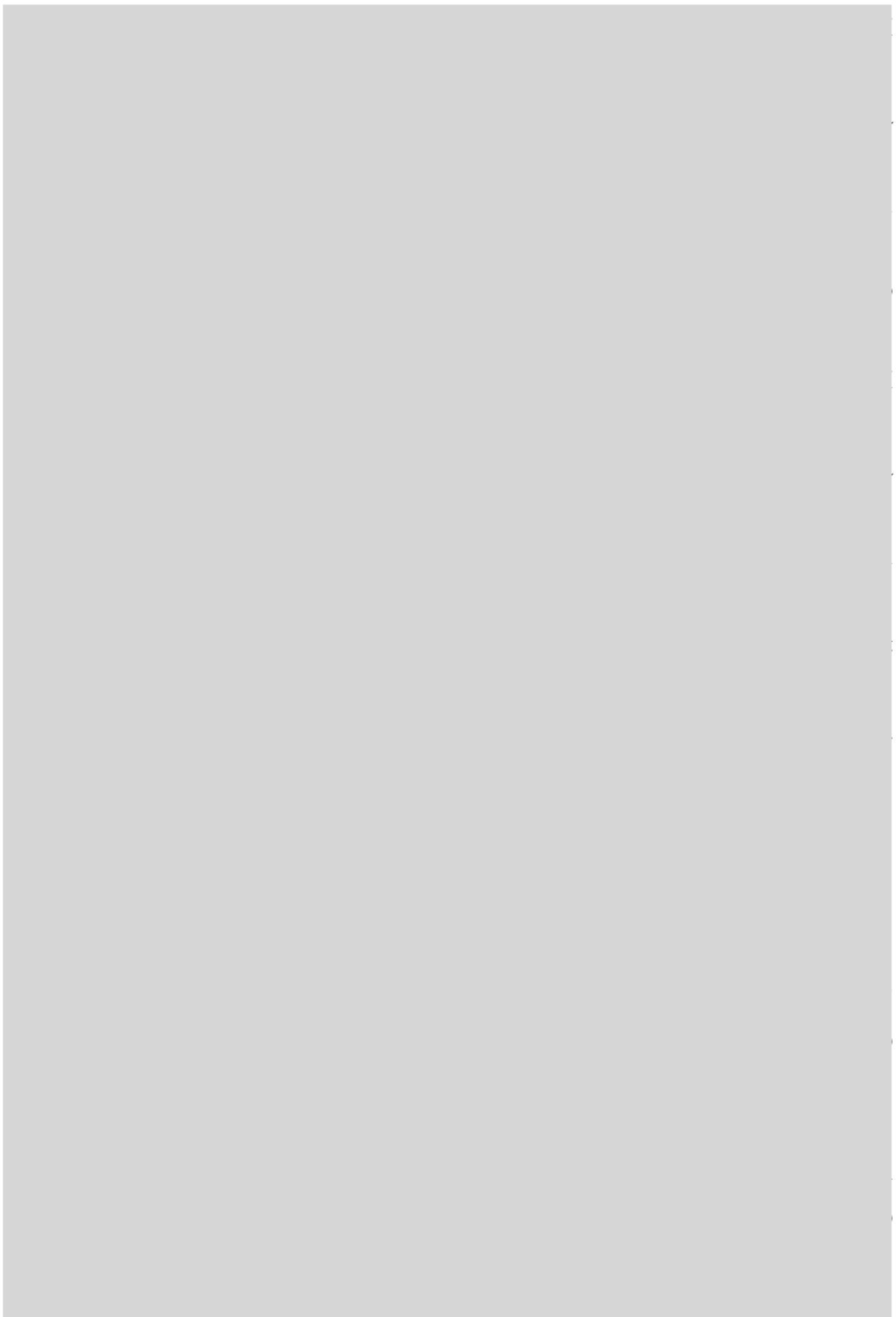


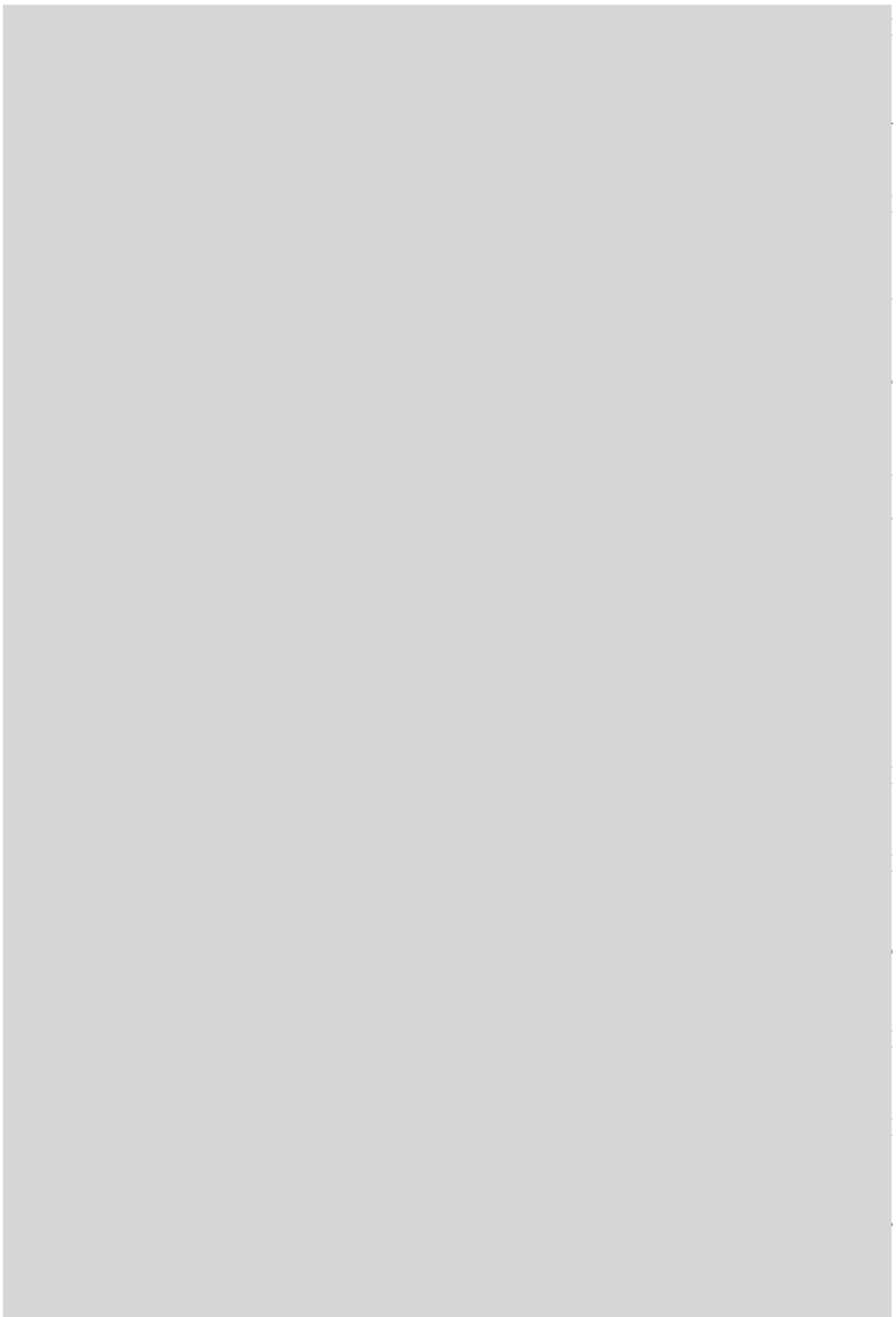


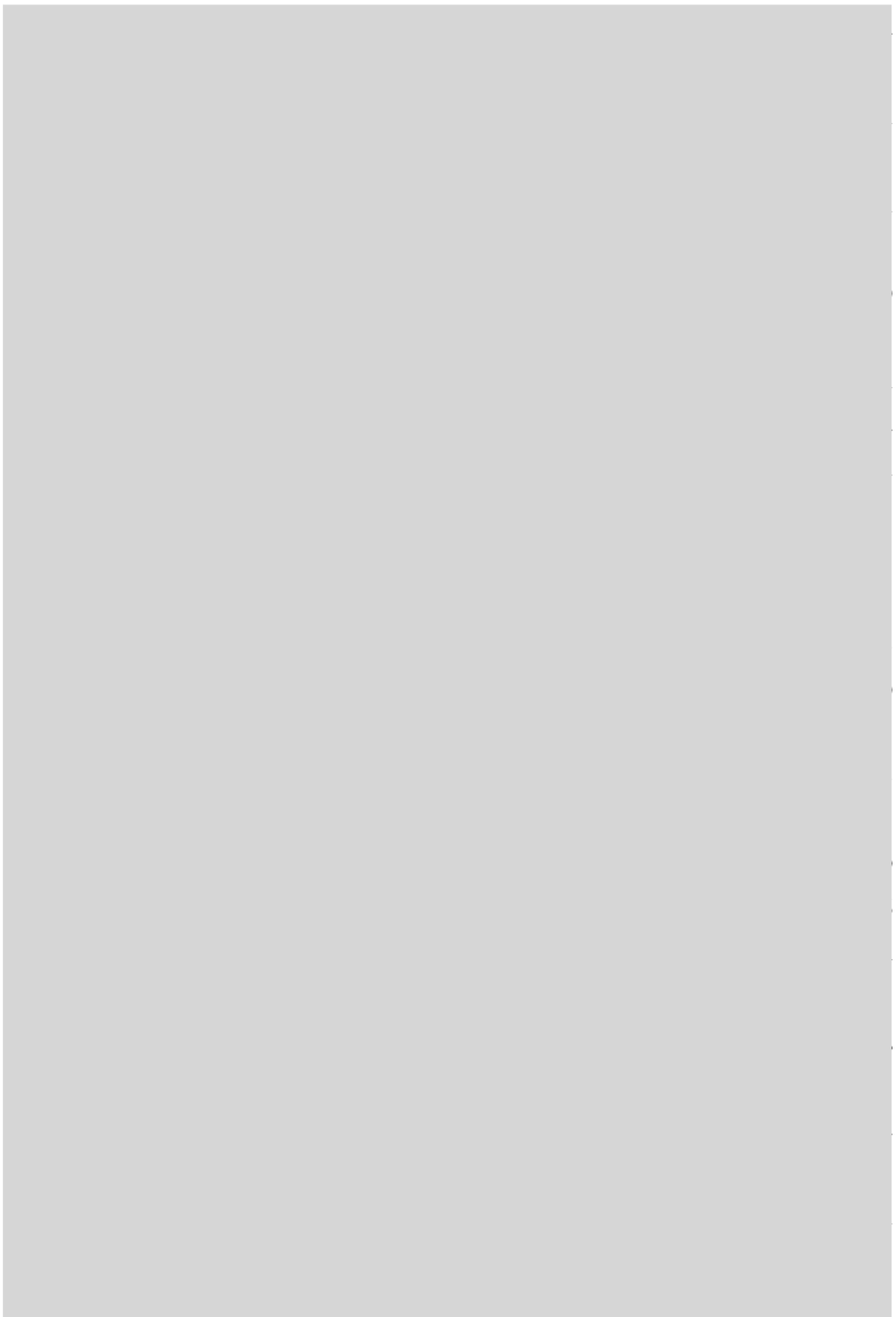


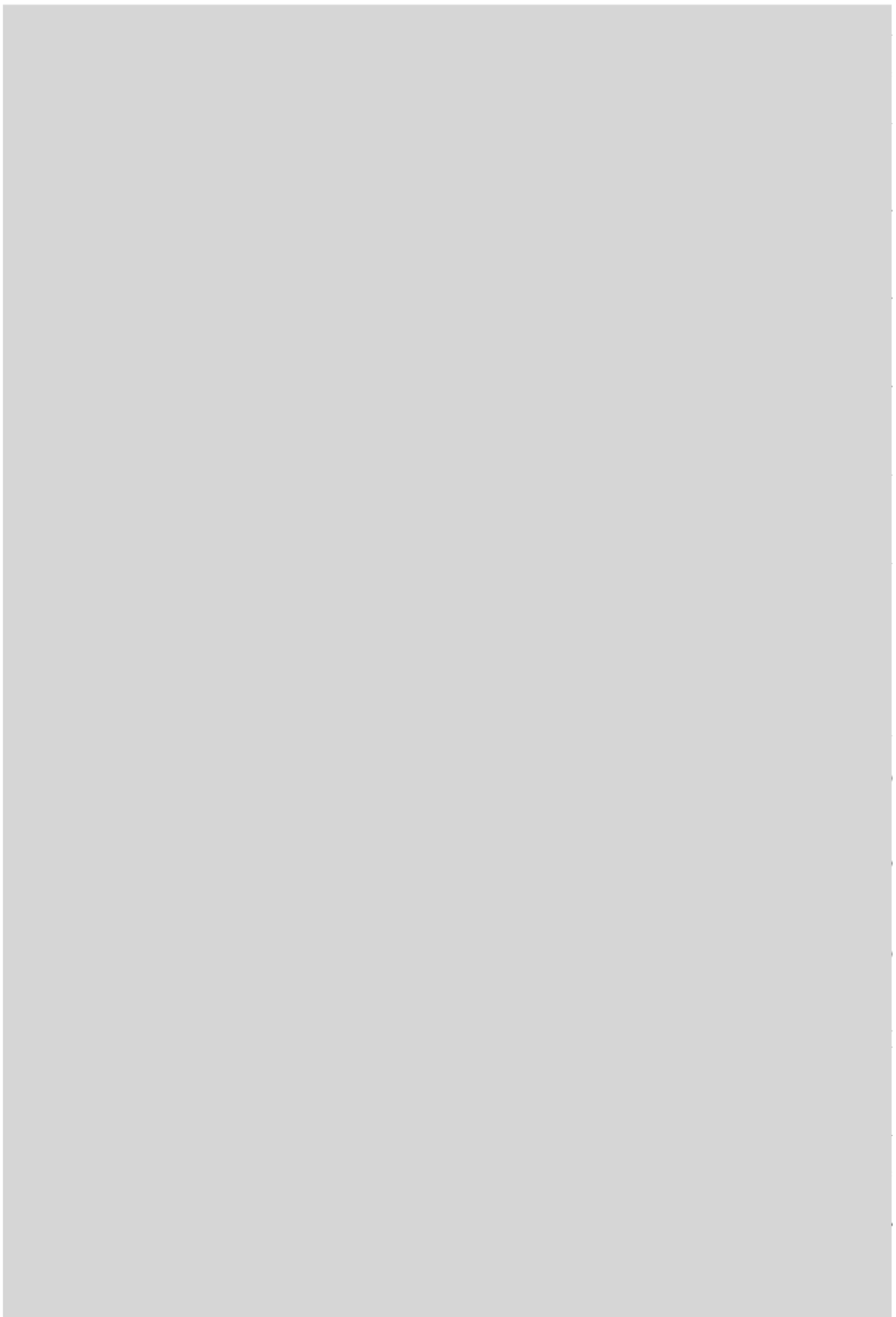


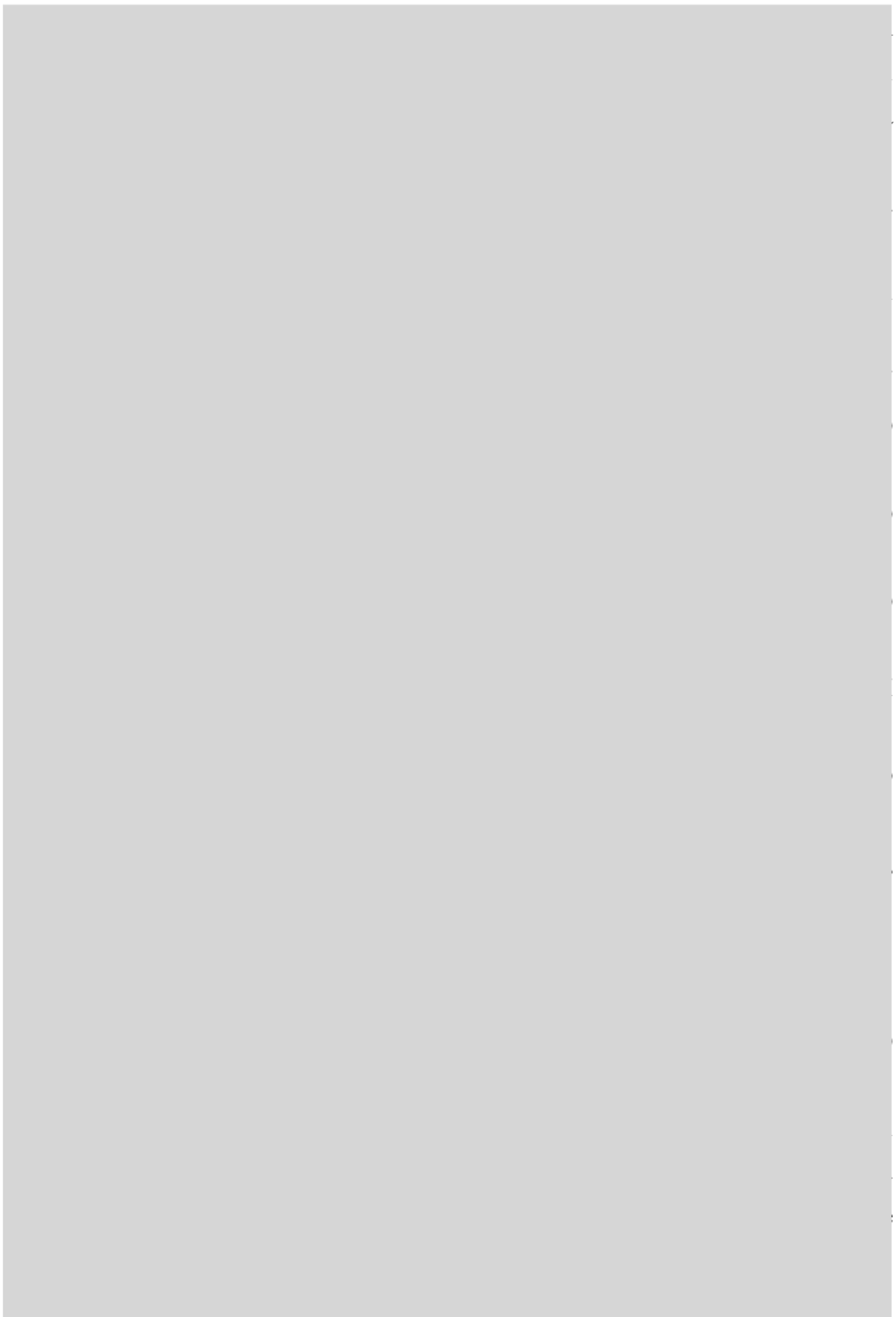


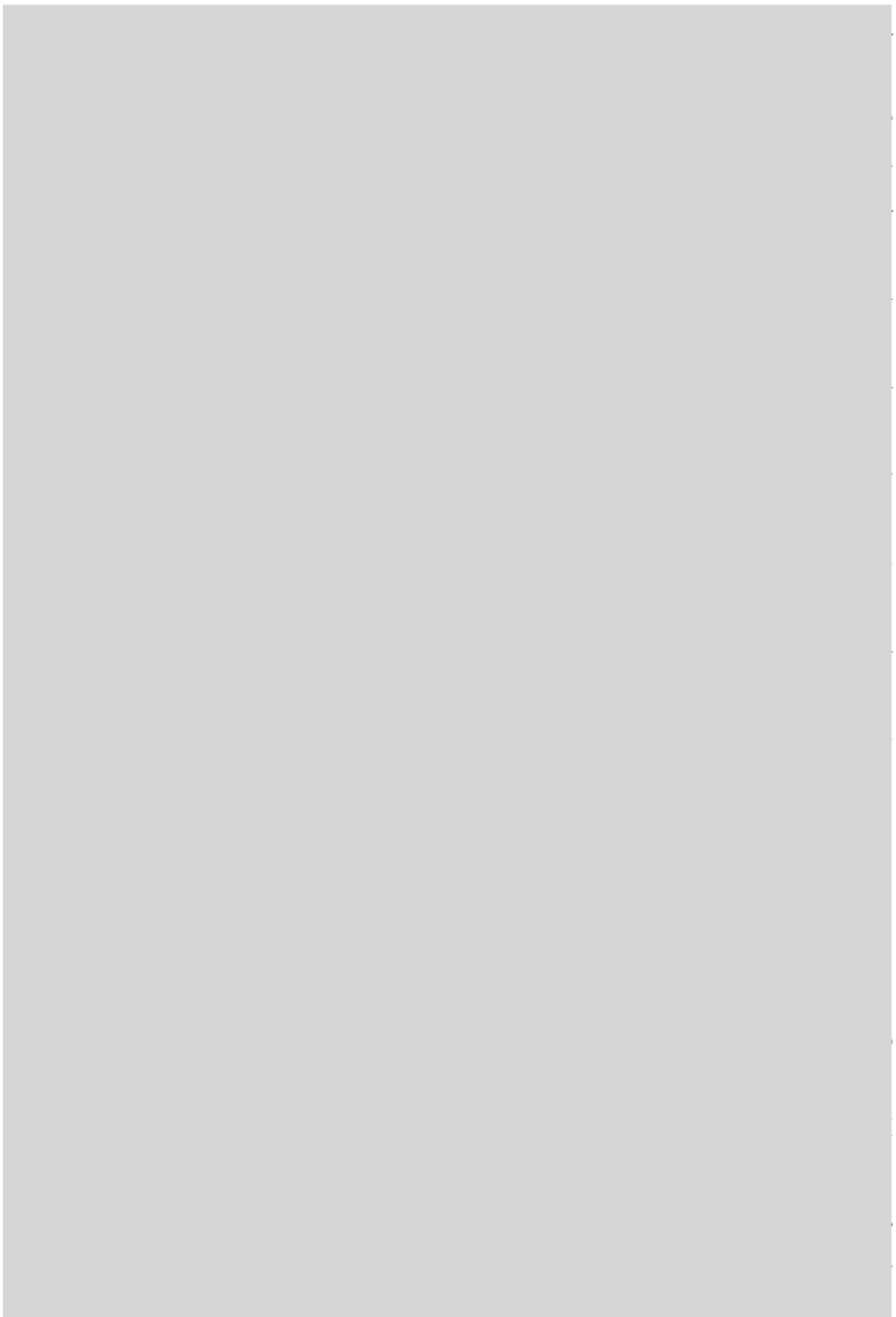


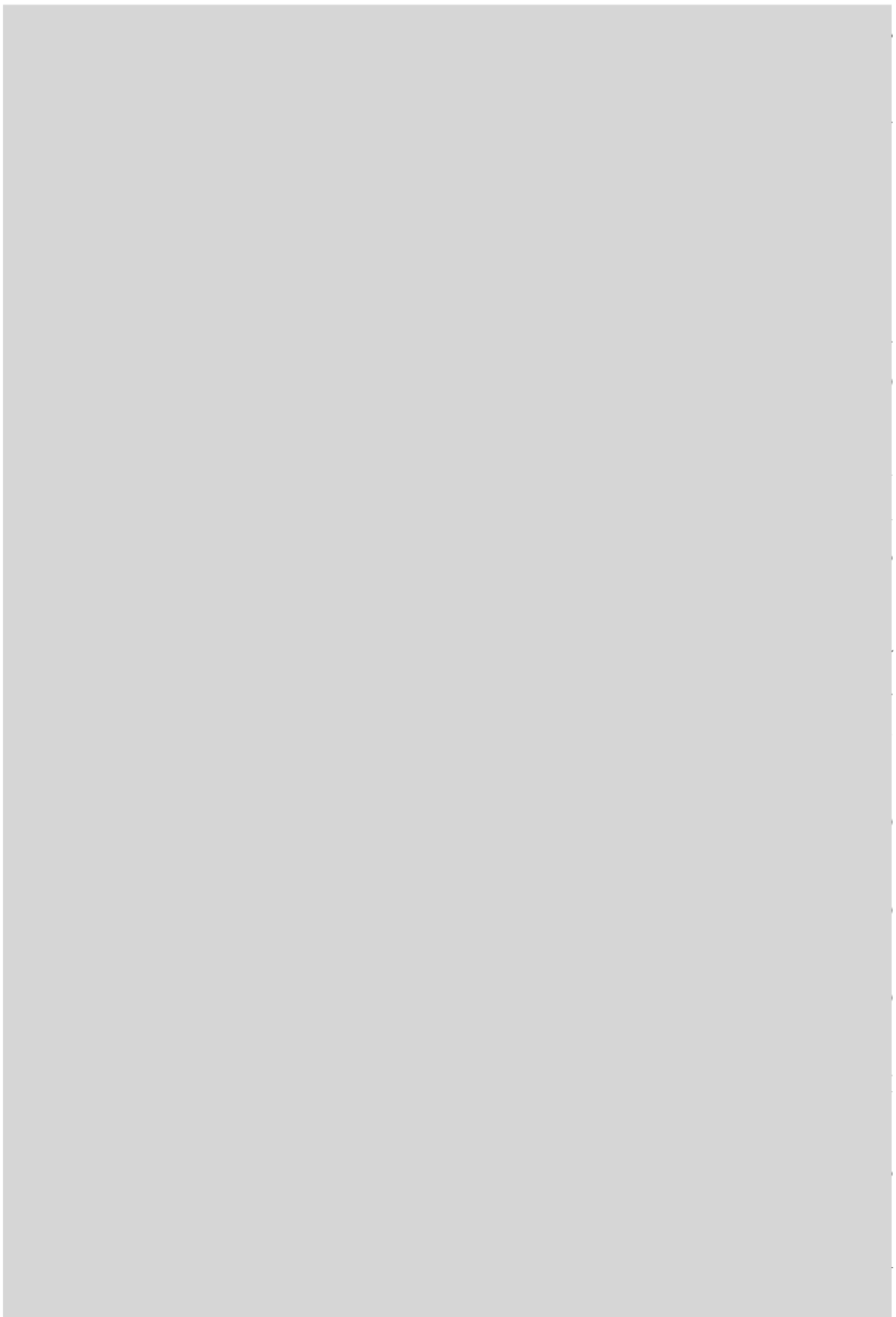












([REDACTED] tutti rappresentati e difesi dall'Avv. **Giuseppe Pio Torcicollo** (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma (RM), via Carlo Mirabello n. 11 (Fax: 06-37519932; Pec: giuseppegpitorcicollo@ordineavvocatiroma.org), come da procura in calce agli atti di causa (I grado, II grado e III grado) e all'atto di precetto/diffida notificato in data 12.09.2014.

PREMESSO CHE

1. Il Tribunale di Roma, I sezione lavoro, nel procedimento R.G. n. 3938/2012, vertente tra i signori indicati in epigrafe e ROMA CAPITALE, ha emesso la **sentenza n. 1693/2014**, pubblicata in data 17 febbraio 2014, con cui, in accoglimento della domanda spiegata dai ricorrenti, dai chiamati in causa e dagli intervenuti, ha dichiarato **il diritto dei medesimi ad essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D1, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, secondo l'ordine di precedenza nella graduatoria**. La vicenda, come è noto, riguardava il “diritto allo scorrimento della graduatoria” per gli idonei collocati nella graduatoria dell'ultimo concorso interno per il passaggio dalla Cat. C alla Cat. D degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale (gli istanti, infatti, sono I.P.L, alcuni assunti sin dagli anni '80 altri con il concorso del 1990, che dopo 20 anni di servizio avevano superato in qualità di idonei il concorso indetto a suo tempo per il passaggio in cat. D).

2. La succitata sentenza 1693/2014 è stata munita di formula esecutiva, in favore tanto dei ricorrenti quanto dei chiamati in causa e degli intervenuti, in data 28

febbraio 2014 e notificata in forma esecutiva al Comune di Roma Capitale in data 4 marzo 2014.

3. Avverso la succitata sentenza il Comune ha interposto appello (RG 982/2014) oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza presso il suo difensore Avv. Rizzo (notifica avvenuta in data 21.02.2014), e dunque, **la sentenza è ormai passata in giudicato a decorrere dal 24 marzo 2014**: così ha stabilito la Corte di Appello di Roma nella **sentenza n. 915-2016**, pubblicata in data 17.03.2016.

4. Avverso la sentenza della Corte di Appello il Comune ha proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione (RG n. 13927/2016), e il giudizio in Cassazione è oggi pendente senza fissazione della data di udienza.

5. In data 12 settembre 2014, gli odierni istanti, per il tramite del sottoscritto procuratore, notificavano a Roma Capitale **ATTO DI PRECETTO/DIFFIDA** (essendo già allora decorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza in forma esecutiva, avvenuta come già detto in data 4 marzo 2014), al fine di ottenere, nelle more del giudizio pendente, l'esecuzione spontanea e provvisoria della sentenza di I grado: tale esecuzione, come chiarito nel succitato atto di precetto/diffida, consiste, innanzi tutto, in un "fare infungibile": segnatamente nell'inquadrare i dipendenti nella categoria superiore (cat. D), con decorrenza almeno dal passaggio in giudicato della sentenza, e cioè dal 24.03.2014, procedendo alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con i medesimi; contestualmente, nel determinare quanto dovuto a titolo di differenze di retribuzione, previa attribuzione a ciascuno di essi dell'incarico di "Responsabile di singola o più attività di Reparto" ex art. 11 dell'Ordinamento della Polizia Locale e della correlata indennità, quale prevista e quantificata nel CCI del Comune. Nonostante la notifica del suddetto atto di precetto/diffida, e nonostante la successiva sentenza della Corte di Appello succitata che, dichiarando inammissibile l'appello di Roma Capitale, ha confermato integralmente la sentenza di I grado e il passaggio in giudicato della suddetta sentenza in data 24 marzo 2016, **il Comune è rimasto**

inadempiente, non inquadrando i ricorrenti in categoria D, posizione economica D1, né retribuendoli come Funzionari. Il ricorso in Cassazione, dall'evidente natura temeraria e finalizzato a soli scopi dilatori (all'esito del quale si attiverà la segnalazione presso la Corte dei Conti per danno erariale), non ha sospeso l'esecutività della sentenza di I grado, e pertanto il Comune ha violato l'obbligo di eseguire il comando giudiziale provvisoriamente esecutivo. A causa di questo comportamento (inottemperanza spontanea alla sentenza e ricorsi in appello e cassazione manifestamente inammissibili e/o infondati), gli odierni istanti non hanno ancora potuto azionare l'ottemperanza della sentenza. Trattandosi di sentenza del giudice ordinario, che crea una obbligazione di natura "infungibile" per l'amministrazione Roma Capitale, non è stato ancora possibile azionare l'esecuzione forzata della sentenza, potendo gli istanti unicamente sperare nel "giudizio di ottemperanza" una volta decretato il passaggio in giudicato della sentenza stessa nel giudizio ancora oggi pendente in cassazione. Ciò non toglie, però, che la sentenza è provvisoriamente esecutiva. Infatti, seppure il capo della sentenza che riguarda il diritto all'inquadramento – diritto cui è correlato il dovere di Roma Capitale di effettuare il suddetto inquadramento – è azionabile in via esecutiva solo dopo la conclusione del giudizio oggi pendente in cassazione, la provvisoria esecutività, ovvero l'imperatività della sentenza consente ai ricorrenti vittoriosi di pretendere dall'amministrazione quanto meno il godimento dei diritti nascenti dall'inquadramento ancora oggi negato. Tra questi diritti vi è sia l'esercizio delle mansioni proprie della qualifica superiore riconosciuta dal giudice, sia la retribuzione corrispondente alla suddetta qualifica superiore (Corte di Cassazione, sentenza del 17.06.2004 n. 11364).

6. Orbene, in base alla sentenza del Tribunale di Roma del 17 febbraio 2014, che secondo la Corte di Appello di Roma successivamente adita da Roma Capitale è passata in giudicato decorsi 30 giorni dalla notifica del 21 febbraio 2014, cioè **in data 24 marzo 2014**, i ricorrenti hanno **DIRITTO ad essere inquadrati nei posti VACANTI e DISPONIBILI in categoria D, posizione economica D1**. Poichè alla

data del passaggio in giudicato della sentenza, cioè in data 24 marzo 2014, vi era nell'organigramma dell'Ente un numero di posti superiore a quello dei ricorrenti, e quindi vi erano i posti vacanti e disponibili (già alla fine del 2013, in pianta organica vi erano n. 445 posti vacanti in categoria D nell'area vigilanza, divenuti addirittura n. 532 alla data del 31.10.2014), gli istanti hanno diritto, con pretesa tuttavia azionabile coattivamente solo una volta che la Corte di Cassazione dovesse respingere il ricorso promosso da Roma Capitale, ad essere inquadrati **come D1** entro e non oltre la data ultima del 24 marzo 2014. Da ciò deriva che, con siffatto inquadramento, alla data del 31 dicembre 2016 gli istanti avrebbero maturato oltre 2 anni e mezzo in posizione D1, potendo quindi beneficiare dopo la suddetta data della progressione economica a D2, come previsto nel nuovo contratto collettivo di Roma Capitale.

7. In data odierna è stato pubblicato **l'Avviso di selezione di cui alla determinazione dirigenziale n. GB/78474/2017 del 12/10/2017**, nel quale si comunica l'apertura del procedimento di selezione del personale, in ciascuna categoria, per il passaggio dall'attuale posizione economica di inquadramento alla posizione economica immediatamente successiva. Il suddetto Avviso prevede che il termine per l'invio delle domande da parte dei dipendenti scade entro e non oltre le ore 12,00 a.m. del giorno **30 ottobre 2017**.

Gli istanti, attualmente collocati in posizione economica C5 anziché in posizione economica D1, a causa della mancata esecuzione spontanea della sentenza da parte dell'amministrazione capitolina, nelle more del giudizio pendente in cassazione e vista la attuale impossibilità di eseguire coattivamente la sentenza, **hanno comunque diritto, vista l'esecutività della sentenza, a partecipare alla suddetta procedura di progressione economica dalla posizione economica D1 alla posizione economica D2**, in quanto la mancata odierna partecipazione non consentirebbe agli stessi, una volta definito il giudizio in cassazione e attivata l'ottemperanza della sentenza, di ottenere il beneficio cui è finalizzata la suddetta procedura. Infatti, una volta effettuata la selezione, non è possibile ottenere in via coattiva la posizione

economica superiore (D2), a ciò ostando la mancata partecipazione alla procedura selettiva e la mancata comparazione con gli altri partecipanti al concorso, da cui origina la graduatoria finale di merito. In sede di ottemperanza della sentenza, gli istanti non potrebbero più ottenere il livello superiore per la cui acquisizione è necessario partecipare al procedimento selettivo indetto in data odierna. Da ciò deriva un danno grave e irreparabile, da tutelare eventualmente tramite ricorso d'urgenza, ex art. 700 cpc.-

Tutto ciò premesso, i signori *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati

DIFFIDANO

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, di eseguire spontaneamente tutte le obbligazioni di fare, nessuna esclusa, previste nella sentenza passata in giudicato e comunque esecutiva; ovvero, in difetto di spontanea esecuzione, nelle more del giudizio in cassazione ancora oggi pendente e in previsione del possibile successivo giudizio di ottemperanza e dell'auspicato inquadramento in cat. D con decorrenza dal 24 marzo 2014, si chiede di ammettere gli istanti a partecipare con riserva alla procedura di PROGRESSIONE ECONOMICA in cat. D, per il passaggio dalla posizione D1 alla posizione D2, in conformità all'Avviso di selezione pubblicato in data odierna, di cui alla determinazione dirigenziale n. GB/78474/2017 del 12/10/2017, con avvertimento che in difetto di ammissione degli istanti a partecipare alla suddetta procedura, si adirà in via d'urgenza il Tribunale di Roma.

Roma, 13 ottobre 2017

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo